

Ricordiamo che per il prodotto

# **Sistema BNL Crescendo**

la documentazione da consegnare  
al cliente è costituita dal

Fascicolo Informativo composto da:

1. Scheda Sintetica e Nota Informativa  
(opuscolo prestampato inviato al Gestore BNL)
2. Condizioni Contrattuali e Modulo di  
Proposta

(stampate in agenzia al momento della sottoscrizione)

## **Supplemento alla Nota informativa del Prodotto CSH1**

Ad integrazione del Paragrafo "11. Sconti" si precisa che per il fondo sussidiario PARVEST Enhanced Cash 6 Months la commissione annuale di gestione applicata è pari a 0%.  
Fermo il resto.

## **Appendice contrattuale al Prodotto CSH1**

Ad integrazione dell'Art. 9 Premio e spese contrattuali si precisa che per il fondo sussidiario PARVEST Enhanced Cash 6 Months la commissione annuale di gestione applicata è pari a 0%.

# CONDIZIONI CONTRATTUALI - Codice Prodotto CSH1

## Art. 1 Oggetto del Contratto

“Sistema BNL Crescendo” è la denominazione commerciale della forma assicurativa a “vita intera” con Bonus per il caso di decesso collegato all’investimento in Fondi.

“Sistema BNL Crescendo” è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo riservato ai Contraenti che, prima del 30 novembre 2016, effettuano il pagamento di ciascun Premio con denaro proveniente totalmente da somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro ma provenienti da investimenti o depositi presso altri soggetti (es. altre banche, Poste).

Le Prestazioni assicurative sono direttamente correlate, in parte all’andamento della Gestione separata CAPITALVITA® ed in parte all’andamento della quotazione degli OICR collegati al Contratto (di seguito “Fondi” o singolarmente “Fondo”) di cui all’Art. 8 o successivamente resi disponibili, secondo le percentuali prescelte dal Contraente entro i limiti indicati all’Art. 9. L’Intermediario ha la facoltà di proporre percentuali di ripartizione tra i sottostanti finanziari nell’ambito della sua attività di consulenza.

Le quote di tali Fondi vengono direttamente acquisite da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) al fine di finanziare le Prestazioni assicurative stesse e poste a copertura delle riserve tecniche corrispondenti.

La parte destinata alla Gestione separata CAPITALVITA® fruisce di una rivalutazione annuale sulla base del rendimento annuo della Gestione stessa.

Il Contratto prevede l’impegno del Contraente, all’atto della sottoscrizione del modulo di proposta (di seguito Proposta), contrattuale alla corresponsione di un Premio iniziale mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare. È facoltà del Contraente effettuare Versamenti aggiuntivi con le medesime modalità.

In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai Beneficiari caso morte designati di un Capitale il cui importo è descritto nel dettaglio all’Art. 11.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale della polizza, riscuotendo il capitale maturato o il Trasferimento delle somme tra le diverse attività collegate al Contratto al momento della richiesta.

Non è previsto alcun rendimento minimo garantito sulla componente investita nei Fondi ed i rischi degli investimenti in essa effettuati non vengono assunti dalla Compagnia ma restano a carico del Contraente.

Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet ([www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it)), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un’area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L’area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

## Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

## Art. 3 Conclusione, decorrenza, durata del Contratto e cessazione

Il Contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno.

*Le coperture assicurative del Contratto decorrono dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o a quello di versamento del premio tramite assegno.*

La durata del Contratto coincide con la durata residua di vita dell’Assicurato.

Il presente Contratto si estingue a seguito del recesso ai sensi dell’Art. 4, della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, a seguito del decesso dell’Assicurato o a seguito di erosione del capitale in vigore nel corso della durata del piano di riscatti parziali programmati richiesti con l’Opzione Reddito Programmato.

Non è previsto alcun limite di Età.

#### Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal Contratto

##### Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente Contratto può essere revocata *fino al momento della Conclusione del Contratto*.

La revoca della Proposta *deve essere comunicata per iscritto* dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

##### Diritto di recesso dal Contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso *entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto*.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente Contratto.

La volontà di recedere dal Contratto *deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto* entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:

- la parte del premio versato destinato alla Gestione separata
- il Controvalore delle quote del premio destinato ai Fondi, sia in caso di incremento che in caso di decremento dello stesso, calcolato al secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di recesso, aumentato dell'importo degli eventuali costi di caricamento trattenuti sulla quota di premio destinata ai Fondi

diminuito delle Spese di emissione pari a 50 Euro.

#### Art. 5 Conversione in quote

Il numero di quote da ascrivere al Contratto relativamente a ciascun Fondo prescelto dal Contraente è determinato dividendo la percentuale del premio versato indicata, al netto delle eventuali spese e, alla decorrenza, della parte di premio destinata alla copertura per il caso di decesso, per il valore unitario della quota di ciascun Fondo.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o successivo alla data di versamento dell'assegno.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del terzo giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

#### Art. 6 Capitale in vigore

Il capitale in vigore a una certa data è costituito dalla somma tra:

- la somma delle "Parti di capitale" relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata rivalutate fino a tale data secondo quanto previsto all'Art. 7, eventualmente riproporzionate nel caso di precedenti riscatti parziali e *Switch*;
- il Controvalore delle quote di ciascun Fondo prescelto valorizzate a tale data.

L'ammontare di ciascuna "Parte di capitale" è pari all'importo di ciascun premio versato e/o trasferito mediante operazioni di *Switch* e destinato alla Gestione separata al netto delle eventuali spese contrattuali di cui all'Art. 9 e all'Art. 12.

Il numero delle quote relative a ciascun Fondo è quello determinato come indicato ai sensi dell'Art. 5.

#### Art. 7 Rivalutazione

La Compagnia riconosce alle "Parti di capitale" destinate alla Gestione separata una rivalutazione annuale delle Prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La rivalutazione annuale viene applicata il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del Contratto.

##### Misura della rivalutazione annuale

Viene attribuita a ciascuna "Parte di capitale" destinata alla Gestione separata una rivalutazione annua conseguita attraverso la Gestione CAPITALVITA®.

Il tasso di rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

La misura di rivalutazione annua è pari alla differenza, solo se positiva, tra il tasso di rendimento annuo CAPITALVITA® e la commissione annuale di gestione descritta all'Art. 9.

Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito dal Contratto.

#### Modalità di rivalutazione annuale del capitale

In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, relativamente alla parte investita in Gestione separata, la parte di capitale in vigore si ottiene sommando:

- il capitale maturato al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali e *Switch*) incrementato della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di rivalutazione in corso d'anno;
- ciascuna "Parte di capitale" (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali e *Switch*) acquisita in corrispondenza di ogni premio versato nell'anno solare e di ogni importo trasferito nella Gestione con un'operazione di Switch al netto dei costi, incrementata della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione.

La rivalutazione comporta un incremento annuale delle Prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi.

La rivalutazione annuale delle Prestazioni collegate alla Gestione separata comporta l'aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle Prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.

### **Art. 8 Caratteristiche della Gestione separata e dei Fondi collegati al Contratto**

All'atto della sottoscrizione della Proposta o al momento del versamento del premio aggiuntivo il Contraente ha la facoltà di indicare le percentuali di allocazione dei premi nei sottostanti finanziari collegati al Contratto e di seguito definiti, tenendo conto dei limiti di investimento nella Gestione separata di cui all'art. 9 delle Condizioni contrattuali:

- a) la gestione separata CAPITALVITA®, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;
- b) i seguenti OICR armonizzati:

Denominazione Fondo	Codice ISIN	Categoria
BNL Assetto Dinamico	IT0004240542	Flessibile
BNL Azioni Emergenti	IT0001374302	Azionario
BNP Paribas Actions Japon	FR0010028928	Azionario
BNP Paribas Développement Humain	FR0010077412	Azionario
BNP Paribas Immobilier Responsable	FR0010156216	Azionario
BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate	LU0982364571	Obbligazionario
BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield	LU0907251226	Obbligazionario
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus	LU0159056380	Obbligazionario
BNP Paribas L1 Bond World Plus	LU0159059566	Obbligazionario
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe	LU0377063960	Obbligazionario
BNP Paribas L1 Convertible Bond World	LU0907251572	Obbligazionario
BNP Paribas L1 Equity Euro	LU0158091164	Azionario
BNP Paribas L1 Equity Europe	LU0158838390	Azionario
BNP Paribas L1 Equity Italy	LU0982366949	Azionario
BNP Paribas L1 Equity USA Core	LU0158988799	Azionario
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus	LU1056592378	Azionario
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income	LU1056595041	Bilanciato
BNP Paribas MidCap Europe	FR0010957852	Azionario
BNP Paribas SmallCap Euroland	FR0010959742	Azionario

CAMGESTION Actions Croissance	FR0010332759	Azionario
CAMGESTION Obligations Europe	FR0010652743	Obbligazionario
FUNDQUEST Balanced	FR0010376798	Bilanciato
FUNDQUEST Dynamic	FR0010376822	Bilanciato
FUNDQUEST Patrimoine	FR0011572502	Flessibile
PARWORLD Quant Equity Europe GURU	LU0774754609	Azionario
PARWORLD Quant Equity World GURU	LU0774755242	Azionario
THEAM Quant Equity Europe Income	LU1049886952	Azionario
THEAM Quant Equity US Guru	LU1049889626	Azionario
THEAM Quant Equity US Income	LU1049884668	Azionario

La Compagnia si riserva di rendere disponibili ulteriori Fondi e/o Gestioni separate le cui caratteristiche saranno comunicate al Contraente ai sensi della normativa di riferimento così come di eliminarne nell'ambito del processo di razionalizzazione della gamma dandone notizia al Contraente con apposita comunicazione.

In tal caso il Contraente potrà ripartire l'investimento collegandolo anche a tali nuovi Fondi e/o Gestioni proposti.

Qualora si verificasse la chiusura del collocamento di un Fondo prescelto dal Contraente prima della data di conversione in quote, la Compagnia provvederà ad investire l'importo relativo al premio destinato a tale Fondo nel Fondo sussidiario rappresentato dal Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque un fondo a basso profilo di rischio ad esso sostituito).

Il valore unitario delle quote dei Fondi è determinato, con cadenza giornaliera, dividendone il valore complessivo degli attivi, al netto delle spese, per il numero delle relative quote.

Il valore unitario delle quote dei Fondi viene giornalmente pubblicato sul sito dei gestori e sul sito [www.bnpparibascardif.it](http://www.bnpparibascardif.it)

I Prospetti dei Fondi sono comunque disponibili a richiesta presso gli uffici della Compagnia.

#### **Art. 9 Premio e spese contrattuali**

Al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, il Contraente effettua il versamento del Premio iniziale per un importo minimo di 20.000,00 Euro in unica soluzione mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare. Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi, ciascuno per un importo minimo di 1.000,00 Euro.

La somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.

In occasione di ciascun versamento il Contraente indica la ripartizione dell'investimento tra la Gestione separata e ciascuno dei Fondi disponibili al momento del versamento, tenendo conto che la percentuale investita in Gestione separata dovrà essere compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% e che per ciascun fondo il premio minimo dovrà essere pari a 100 Euro. Per tutti i versamenti effettuati prima del 30 novembre 2016, il limite massimo di investimento nella Gestione separata, di cui sopra, è aumentato al 95%.

Il premio iniziale versato entro la data di decorrenza concorre alla formazione del capitale in vigore al netto del premio per la copertura del Bonus di cui all'Art.11. Gli eventuali Versamenti aggiuntivi concorrono alla formazione del capitale in vigore al netto della percentuale di caricamento di volta in volta stabilita.

Per tutti i versamenti effettuati prima del 31 dicembre 2016 non è previsto il caricamento sul premio. Gli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati dopo il 31 dicembre 2016 concorrono al capitale in vigore al netto della percentuale di caricamento di volta in volta indicata nella documentazione d'offerta che viene consegnata al Contraente prima dell'investimento.

Le Spese di emissione del Contratto sono pari a 50 Euro e sono trattenute dalla Compagnia in caso di recesso.

La Compagnia trattiene dal rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA® una commissione annuale di gestione definita in misura percentuale pari all'1,40%. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal Contratto.

La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l'attività di selezione e monitoraggio dei Fondi sottostanti. Tale commissione massima, calcolata in misura percentuale sul Controvalore delle quote alla data di calcolo ed esplicitata nella tabella seguente, è stabilita in base alla categoria d'appartenenza, dichiarata dal gestore, dei Fondi collegati al Contratto:

Categoria del Fondo	Commissione annuale di gestione %
Flessibile	3,00%
Azionario	2,50%
Bilanciato	2,25%
Obbligazionario	2,00%
Monetario	1,00%

Fino all'01/01/2017 le commissioni di gestione sopracitate si intendono ridotte secondo la tabella seguente:

Categoria del Fondo	Commissione annuale di gestione %
Flessibile	2,20%
Azionario	2,10%
Bilanciato	2,00%
Obbligazionario	1,60%
Monetario	0,00%

Le prime quattro operazioni annuali da ciascun anniversario di polizza sono gratuite e alle successive viene applicato un costo pari a 25 Euro. Gli switch automatici e programmati effettuati dalla Compagnia sono gratuiti e non concorrono al conteggio delle gratuità previste in ogni annualità.

#### Art. 10 Riscatto totale o parziale

Il Contraente può esercitare, trascorso un mese dalla data di decorrenza del presente Contratto, il diritto di riscatto totale o parziale *mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia*.

Il riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del Contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale in vigore (così come definito all'Art. 6) alla "data di riferimento evento" come di seguito definita al netto del rateo della commissione annuale di gestione.

Trascorso un mese dalla Decorrenza del Contratto, *il Contraente ha inoltre facoltà di richiedere* il riscatto parziale.

L'importo del riscatto parziale, può essere indicato dal Contraente *mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia* in quote e/o importi. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di Commissione annuale di gestione.

A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, le "Parti di capitale" e il numero di quote vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla "Data di riferimento evento".

Per "Data riferimento evento" si intende il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Compagnia dell'intera documentazione descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione". Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla "Data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

#### Art. 11 Decesso dell'Assicurato

Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando i seguenti importi:

- la somma del maggior valore tra ciascuna "Parte di capitale" investita nella Gestione separata, rivalutata alla "data riferimento evento", ed il relativo premio versato (eventualmente riproporzionati in caso di

avvenuti riscatti parziali e *Switch*);

- il Controvalore delle quote di ciascun Fondo prescelto valorizzate a tale data;
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell'Età dell'Assicurato alla data del decesso, riportata nella seguente tabella, e la somma dei premi versati nella componente collegata ai Fondi fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e *Switch*) ed al netto dei prelievi per il costo per il caso di decesso:

Da anni (inclusi)	A anni (inclusi)	Bonus %
0	69	10%
70	89	0,60%
90	Oltre	0,20%

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta *dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente.*

Per la Prestazione aggiuntiva (Bonus) la Compagnia acquisisce alla decorrenza e annualmente ogni 01/01, dalle quote attribuite al Contratto, un importo pari allo 0,10% annuo della somma dei premi versati nella componente collegata ai Fondi (eventualmente riproporzionata in caso di avvenuti riscatti parziali e *Switch*).

Il Capitale per il caso di decesso previsto dal presente Contratto è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva *richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte*, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

#### Art. 12 Operazioni di Trasferimento (o Switch)

Trascorso un mese dalla data di decorrenza degli effetti contrattuali, il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di Trasferimento ("Switch") tra gli importi investiti nella Gestione separata e nei Fondi collegati al Contratto, a condizione che siano trascorsi almeno 15 giorni dall'esecuzione dello Switch precedente tenendo conto che la percentuale investita in Gestione separata dovrà essere al massimo pari al 20%.

La richiesta relativa allo *Switch deve essere effettuata per iscritto alla Compagnia.*

In tal caso la Compagnia provvede a:

- disinvestire la parte da trasferire;
- detrarre dall'importo ottenuto l'eventuale commissione di Trasferimento e l'eventuale rateo di commissione annuale di gestione;
- reinvestire l'importo ottenuto nell'attività sottostante scelta dal Contraente. Se lo *Switch* è verso uno o più Fondi, la Compagnia determina il numero delle quote dei Fondi in cui il Contraente intende trasferire;
- riportare i nuovi valori contrattuali in apposita comunicazione.

Per le operazioni di disinvestimento e reinvestimento di cui sopra, la valorizzazione degli investimenti e disinvestimenti è rispettivamente quella del 2° e 3° giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta di *Switch*.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione di investimento o disinvestimento non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Le spese di switch sono indicate all'Art. 9. Successivamente a ciascuna operazione di Switch, la Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

Al 30 novembre 2016 la Compagnia effettuerà uno switch automatico verso il fondo sussidiario PARVEST Enhanced Cash 6 Months per un importo pari alla differenza tra il rapporto del Capitale in vigore relativa alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata e il Capitale in vigore complessivo del contratto, così come definiti all'Art. 6 delle Condizioni contrattuali, ed il 20%.

Qualora il 30 novembre fosse in corso un'operazione sul contratto disposta dal Contraente tale switch verrà effettuato immediatamente dopo la conclusione dell'operazione.

Qualora si verificasse la liquidazione di uno dei Fondi sopra elencati, la Compagnia provvederà ad investire il Controvalore delle quote liquidate, al netto del rateo di commissione annuale di gestione di cui all'art. 9, in quote del Fondo sussidiario.

Analogamente la Compagnia effettuerà uno Switch automatico verso il Fondo sussidiario qualora ricevesse comunicazione di incorporazione di uno dei Fondi di riferimento in un OICR non collegato al presente Contratto.

Nel caso in cui si verificasse una fusione tra Fondi collegati al presente Contratto, la Compagnia provvederà al Trasferimento delle quote del Fondo incorporato in quello incorporante, al netto del rateo di commissione annuale di gestione di cui all'art. 9, purché il Fondo incorporante abbia un profilo di rischio e costi minori o uguali a quelli del Fondo incorporato, in caso contrario la Compagnia effettuerà uno Switch automatico verso il Fondo sussidiario.

Nell'interesse del Contraente la Compagnia si riserva di sostituire il Fondo sussidiario rappresentato da PARVEST Enhanced Cash 6 Months al momento della redazione del presente Fascicolo informativo con altro fondo a basso profilo di rischio trasferendo il controvalore delle quote di quest'ultimo, al netto del rateo di commissione annuale di gestione di cui all'art. 9, nel nuovo fondo individuato.

### Art. 13 Opzioni contrattuali

Sistema BNL Crescendo offre le Opzioni di seguito descritte.

Il Contraente, mediante richiesta scritta, potrà attivare, modificare e disattivare le stesse nel corso della durata contrattuale.

#### Stop loss

L'opzione di Stop loss prevede un meccanismo di switch automatici verso un fondo a basso profilo di rischio (il "Fondo sussidiario") delle quote dei Fondi, per i quali l'opzione è attivata, al verificarsi di una riduzione significativa del loro rendimento.

Attivando tale opzione su un Fondo collegato al contratto, qualora ad una certa data D il rapporto tra il "Valore medio finale" e il "Valore medio iniziale" risultasse inferiore al 90% (la Condizione di Stop loss), la Compagnia opererà il trasferimento (Switch) automatico gratuito del controvalore delle quote investite in tale Fondo verso il Fondo sussidiario rappresentato dal Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months o in mancanza verso un altro fondo a basso profilo di rischio in quel momento disponibile. L'opzione può essere attivata su ciascun Fondo collegato al contratto diverso dal Fondo sussidiario ed è disattivabile in qualsiasi momento.

Si definisce "Valore medio finale" la media delle ultime 5 quotazioni pubblicate disponibili alla data D e "Valore medio iniziale" la media delle 5 quotazioni corrispondenti a quelle considerate per il Valore medio finale, ma relative ai 30 giorni di calendario precedenti. La Compagnia effettua giornalmente il controllo del verificarsi della Condizione di Stop loss a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta di attivazione dell'opzione e a condizione che sia trascorso almeno un mese dall'ultimo investimento nel Fondo effettuato a seguito di un versamento aggiuntivo o uno switch richiesto dal Contraente. In ogni caso il controllo della Condizione di Stop Loss verrà sospeso qualora pervenga in Compagnia una richiesta di switch o riscatto parziale da parte del Contraente e verrà ripreso a completamento dell'operazione.

Al verificarsi della Condizione di Stop loss, la Compagnia provvede ad effettuare lo Switch automatico:

- l'importo da trasferire viene determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo, attribuite al contratto alla data D, per il Valore della quota del Fondo al secondo giorno lavorativo successivo alla medesima data;
- tale importo viene diviso per il valore della quota del Fondo sussidiario al terzo giorno lavorativo successivo alla data D, così determinando il numero di quote di tale Fondo attribuite al contratto.

L'esito di tali conversioni è comunicato ai Contraenti.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) le quotazioni del secondo e terzo giorno non fossero rilevabili, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

#### Reddito Programmato

Attivando tale opzione sul contratto la Compagnia provvede ad effettuare un riscatto parziale programmato sulla base dell'importo lordo e della periodicità scelta dal Contraente tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L'importo lordo minimo del riscatto parziale richiesto deve essere almeno pari a 100 Euro. La durata del piano di riscatti parziali programmati, derivante dal rapporto tra il valore di riscatto totale del contratto alla data di richiesta e l'importo totale annuo da riscattare, dovrà essere pari:

- ad un minimo uguale al tempo mancante al compimento del quinto anno di durata contrattuale se l'attivazione avviene nel corso del primo quinquennio di durata;

- ad un minimo di un anno se sono già trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza.

Il Contraente ha facoltà nel corso della durata del contratto di modificare l'importo del riscatto parziale programmato così come la periodicità dello stesso e di disattivare l'opzione in qualsiasi momento.

Successivamente alla data di attivazione o modifica dell'Opzione Reddito Programmato, la Compagnia provvede a riscattare l'importo del riscatto programmato a una data fissa che dipende dalla periodicità scelta dal Contraente (di seguito Data Reddito Programmato):

- il 12 di ogni mese dell'anno per la frequenza mensile;
- il 12 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre per la frequenza trimestrale;
- il 12 dei mesi di marzo e settembre per la frequenza semestrale;
- il 12 di marzo per la frequenza annuale.

Nel caso in cui la Data Reddito programmato ricorra in un giorno non lavorativo essa verrà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il disinvestimento verrà effettuato utilizzando le valorizzazioni degli attivi al secondo giorno lavorativo successivo alla Data Reddito Programmato.

L'importo lordo della rata verrà disinvestito, con le modalità descritte all'Art. 10 delle Condizioni contrattuali, proporzionalmente dagli attivi presenti sul contratto e liquidato al netto delle imposte, del rateo di commissioni di gestione e di un costo amministrativo fisso pari 5 Euro per rate annuali, 2,50 Euro per rate semestrali, 1,25 Euro per rate trimestrali o 0,42 Euro per rate mensili. L'importo così ottenuto sarà accreditato sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione dell'opzione.

A seguito di ogni operazione di riscatto parziale programmato, il Contratto rimane in vigore per il capitale residuo per la parte investita in Gestione separata e per le quote residue relativamente alla parte investita in Fondi e la Prestazione di Bonus in caso di decesso sarà ricalcolata al successivo 01/01, sulla base dei premi versati destinati ai Fondi e riproporzionati moltiplicandoli per il rapporto tra il numero delle quote residue e il numero di quote inizialmente assegnate.

La durata del piano di riscatti parziali programmati è condizionata dall'ammontare del capitale in vigore, pertanto può diminuire a causa di riscatti parziali, effettuati in aggiunta a quelli programmati, o aumentare grazie all'apporto di nuovi premi, così come variare in base all'andamento del capitale in vigore. Qualora ad una data di erogazione il capitale residuo ammontasse ad un valore inferiore all'importo di rata prescelto esso verrà liquidato unitamente all'ultima rata calcolata. Inoltre l'erogazione dell'ultima rata del piano determina la risoluzione del contratto e di tale circostanza il Contraente verrà informato con relativa comunicazione.

L'erogazione della rata del piano di riscatti programmati non verrà eseguita in occasione della data fissa prevista, qualora in corrispondenza della stessa o nei 7 giorni lavorativi immediatamente precedenti, sia pervenuta una richiesta da parte del Contraente di riscatto parziale o Switch o sia in corso uno Switch automatico scatenato dall'Opzione di Stop loss.

L'Opzione Reddito Programmato non potrà essere scelta unitamente all'Opzione Take Profit e all'Opzione Passo Passo.

### Take Profit

L'Opzione di Take Profit è caratterizzata da una serie di disinvestimenti automatici di importo pari alle eventuali performance positive raggiunte dal contratto alle condizioni di seguito descritte.

Attivando tale Opzione, qualora il 12 maggio di ciascun anno di durata contrattuale (di seguito Data Calcolo Take Profit) la Performance del contratto, così come di seguito definita, risulti superiore alla Performance obiettivo scelta dal Contraente (la Condizione di Take Profit) moltiplicata per la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali), la Compagnia provvede ad effettuare un riscatto parziale di un importo pari alla Performance del contratto stesso, purché questa risulti superiore a 500 Euro lordi.

Si definisce Performance del contratto la differenza tra il valore di riscatto totale al quarto giorno lavorativo precedente la Data Calcolo Take Profit e la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali).

Il Contraente, all'atto dell'attivazione/modifica dell'Opzione Take Profit, indica la Performance obiettivo che potrà avere un valore compreso tra 0% e 10%. Il Contraente ha facoltà nel corso della durata del contratto di modificare la percentuale di Performance obiettivo così come di disattivare l'opzione.

Ai fini della determinazione delle parti da disinvestire su ciascun attivo collegato al contratto (Fondi e Gestione Separata) si definisce:

- "Plusvalenza" la differenza, solo se positiva, tra il controvalore delle quote di un Fondo alla Data Calcolo Take Profit e il controvalore delle quote del medesimo Fondo alla data di investimento nello stesso;
- "Rivalutazione" la differenza tra la somma delle Parti di capitale rivalutate e la somma delle relative Parti di capitale alla data di investimento;
- "Somma delle plusvalenze" la somma delle Plusvalenze di ciascun Fondo e della Rivalutazione;
- "Parte di Take Profit" il rapporto tra una Plusvalenza o Rivalutazione rispetto alla Somma delle Plusvalenze;
- "Attivo in plusvalenza" i Fondi per i quali la Plusvalenza risulti maggiore o uguale a zero.

Se la Performance del contratto è minore o uguale alla Somma delle plusvalenze, la Compagnia effettuerà un disinvestimento dalla parte investita in Gestione CAPITALVITA e dagli Attivi in plusvalenza per una quota pari alla Parte di Take Profit corrispondente per ciascun Attivo al peso della Plusvalenza dell'Attivo rispetto alla Somma delle plusvalenze.

Se la Performance del contratto è maggiore della Somma delle plusvalenze la Compagnia effettuerà un disinvestimento per una somma pari a:

- la Rivalutazione dalla parte investita in CAPITALVITA;
- le relative Plusvalenze dagli Attivi in plusvalenza;
- la differenza tra la Performance del contratto e la Somma delle plusvalenze proporzionalmente da ciascun attivo collegato al contratto.

L'importo lordo del riscatto parziale verrà disinvestito con le modalità descritte al paragrafo 16 della presente Nota informativa e liquidato al netto delle imposte e di un costo amministrativo fisso pari 5 Euro. L'importo così ottenuto sarà accreditato sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione dell'opzione.

A seguito di un'operazione di Take Profit, il Contratto rimane in vigore per il capitale residuo per la parte investita in Gestione separata e per le quote residue relativamente alla parte investita in Fondi e la Prestazione di Bonus in caso di decesso sarà ricalcolata, al successivo 01/01, sulla base dei premi versati destinati ai Fondi e riproporzionati moltiplicandoli per il rapporto tra il numero delle quote residue e il numero di quote inizialmente assegnate.

L'Opzione Take Profit opera a far data dal 12 maggio successivo alla data attivazione/modifica purché siano trascorsi almeno due mesi da tale data, altrimenti opera a far data dal 12 maggio dell'anno successivo.

Il Riscatto parziale da Take Profit non verrà eseguito qualora in corrispondenza del 12 maggio o nei 7 giorni lavorativi immediatamente precedenti sia pervenuta una richiesta da parte del Contraente di riscatto parziale al di fuori del programma di Take Profit o Switch o sia in corso uno Switch automatico scatenato dall'Opzione di Stop loss.

L'Opzione Take Profit non potrà essere scelta unitamente all'Opzione Reddito Programmato.

#### Passo Passo – programma di reinvestimento periodico

Il Contraente, all'atto dell'attivazione/modifica dell'Opzione Passo Passo, indica la percentuale compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del totale investito in CAPITALVITA ed eventualmente nel Fondo sussidiario, che intende investire periodicamente sui rimanenti Fondi collegati al contratto.

Si definisce Passo l'importo ottenuto dal prodotto tra la percentuale indicata dal Contraente e la parte del Capitale in vigore, al quarto giorno lavorativo precedente il 12 del mese, relativamente all'investimento in Gestione CAPITALVITA e nel Fondo sussidiario.

Attivando tale Opzione, ogni 12 del mese purché risultino investimenti su Fondi diversi da PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o in mancanza da un fondo a basso profilo di rischio in quel momento disponibile) e sia trascorso un mese dall'attivazione/modifica della stessa, la Compagnia provvede ad effettuare uno Switch programmato gratuito di un importo pari al Passo, disinvestendo il corrispondente controvalore delle quote eventualmente investite in PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o in altro fondo a basso profilo di rischio in quel momento disponibile) e in Gestione CAPITALVITA e investendo lo stesso proporzionalmente nei Fondi collegati al contratto a tale data.

Lo Switch mensile del Passo verrà effettuato antepoendo il disinvestimento del Fondo sussidiario fino all'esaurimento delle quote riferibili al contratto in esso investite e successivamente dalla parte investita in

CAPITALVITA. L'operazione di Switch programmato è effettuata considerando la valorizzazione degli attivi al 2° e 3° giorno lavorativo successivo al 12 del mese rispettivamente per il disinvestimento e l'investimento.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) le quotazioni del secondo e terzo giorno non fossero rilevabili, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Lo Switch mensile del Passo verrà effettuato solo a condizione che a seguito dello stesso, le Parti di capitale residue investite in CAPITALVITA rappresentino almeno il 5% del capitale in vigore dell'intero contratto. In caso contrario lo Switch programmato si interrompe e verrà ripristinato alla prima ricorrenza mensile in corrispondenza della quale la condizione risulterà nuovamente verificata.

Lo Switch programmato non verrà eseguito in occasione della data fissa prevista qualora in corrispondenza della stessa o nei 7 giorni immediatamente precedenti sia pervenuta una richiesta da parte del Contraente di riscatto parziale o Switch o sia in corso uno Switch automatico scatenato dall'Opzione di Stop loss.

Il Contraente ha facoltà nel corso della durata del contratto di modificare la percentuale di Switch programmato così come di disattivare l'opzione. La modifica avrà effetto a partire dal mese successivo a quello della richiesta.

L'Opzione Passo Passo non potrà essere scelta unitamente all'Opzione Reddito Programmato.

### **Beneficio Controllato (semplice o condizionato all'età del Beneficiario)**

Attivando tale Opzione nella versione semplice è prevista la conversione di una percentuale del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato in una rendita temporanea da corrispondere al Beneficiario designato dal Contraente per un numero prefissato di anni. Pertanto il Contraente all'atto dell'attivazione/modifica dell'Opzione Beneficio Controllato indica la percentuale tra 0% e 100% che dovrà essere erogata sotto forma di rendita temporanea e il numero di anni di erogazione. La parte restante di capitale non convertita verrà erogata secondo quanto descritto all'Art. 14 delle Condizioni contrattuali.

Nella versione "Beneficio Controllato condizionato all'età del Beneficiario", l'Opzione consente al Contraente di indicare all'atto dell'attivazione/modifica un'età del Beneficiario al di sotto della quale la prestazione sarà convertita in rendita temporanea certa per una quota di prestazione così come sopra indicato per la versione semplice. Se il decesso dell'Assicurato avviene successivamente al compimento dell'età del Beneficiario indicata dal Contraente, la prestazione verrà erogata interamente sotto forma di capitale e non vi sarà alcuna conversione in rendita.

In caso di designazione di più Beneficiari la percentuale di erogazione in rendita e/o l'età indicata per il "Beneficio controllato condizionato all'età del Beneficiario" sono univocamente applicate a tutti i Beneficiari.

Il Contraente ha facoltà nel corso della durata del contratto di modificare le scelte effettuate precedentemente in merito alla percentuale del capitale da erogare sotto forma di rendita temporanea, la durata della rendita temporanea e l'indicazione dell'età.

In caso di decesso del Beneficiario l'opzione decade. In caso di pluralità di Beneficiari rimane attiva con riferimento ai Beneficiari in vita al momento del pagamento della prestazione.

Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno fornite ai Beneficiari, su richiesta, in occasione della richiesta di prestazione per il sinistro.

### **Opzione in rendita**

Trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza, contestualmente alla richiesta di Riscatto, è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti opzioni:

- opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l'Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa sia in vita.

Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno fornite al cliente su richiesta, trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza, e comunque al momento della richiesta dell'opzione.

#### Art. 14 Pagamento delle Prestazioni

*Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".*

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del Contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della Prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.

#### Art. 15 Designazione Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte, a cui corrispondere la Prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione e può essere effettuata anche in modo generico.

Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario caso morte può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte *devono essere comunicate per iscritto* alla Compagnia o disposte per testamento.

#### Art. 16 Prestiti

Il presente Contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti o anticipazioni sulle Prestazioni maturande.

#### Art. 17 Cessione del Contratto

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

*La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta* da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato.

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

#### Art. 18 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il Contratto o vincolare le Prestazioni del Contratto.

*Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta* del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

#### Art. 19 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

#### Art. 20 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2005, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario (nella persona del Legale Rappresentante o del soggetto che esercita il controllo nel caso di persona giuridica) e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.

#### **Art. 21 Foro Competente**

Per le controversie relative al Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.

# REGOLAMENTO della Gestione Separata CAPITALVITA®

redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla Vita, ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.

## Articolo 1

### DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA'

- 1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1.00126 dell'Albo ha istituito la Gestione separata CAPITALVITA®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 21.07.2014 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 CAPITALVITA® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
- 1.3 Il valore delle attività della Gestione separata CAPITALVITA® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a Prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla Gestione separata.

## Articolo 2

### OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA' Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata.

#### Tipologie di attività

- 2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

#### Limiti qualitativi e quantitativi delle attività

- 2.3 La Gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:

- Governativi e assimilati

E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

- Corporate

I titoli di emittenti *corporate* devono avere un buon merito creditizio che, così come previsto dall'articolo 11 comma 3, del Regolamento ISVAP n. 36 del 2010, è valutato dalla Società con riferimento non esclusivo al

rating. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®.

- 2.4 L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
- 2.5 L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
- 2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.
- 2.7 E' ammesso l'investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%, e in fondi di liquidità prevalentemente area Euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%.
- 2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
- 2.9 L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
- 2.10 Le attività di CAPITALVITA® sono di piena e libera proprietà dell'Impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

### Articolo 3

#### LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25

- 3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").
- 3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

### Articolo 4

#### PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al Periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

### Articolo 5

#### REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al Periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo Periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®:
- i proventi finanziari di competenza del Periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
  - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla Gestione, se effettivamente realizzati nel Periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA®.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.

- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di

acquisto; nel caso di Trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.

- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel Periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il Rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALVITA®.

#### **Articolo 6 SPESE ED ONERI DEDUCIBILI**

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
- Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
  - Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### **Articolo 7 REVISIONE CONTABILE**

- 7.1 La Gestione separata CAPITALVITA® è sottoposta alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

#### **Articolo 8 FUSIONI E SCISSIONI**

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale l'Impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata CAPITALVITA®, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

# DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

*Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.*

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto sottoscrivendo la richiesta di liquidazione presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

## Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto (totale o parziale), devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

## Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal Contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente Contratto occorre inoltre presentare una copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.

## Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) se l'avente diritto alla Prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
- b) nel caso in cui il Contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente o dall'avente diritto alla prestazione.
- c) nel caso in cui il Contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione.
- d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario.

# GLOSSARIO

Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel Fascicolo informativo (indicati con l'iniziale maiuscola).

**AEOI (Scambio Automatico di Informazioni):** sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all'Unione Europea.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le Prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Below Investment Grade:** Basso merito creditizio di un titolo. Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

**Benchmark:** portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

**Beneficiario caso morte:** persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la Prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Bonus per il caso di decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle Condizioni contrattuali.

**Capitale per il caso di decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.

**Categoria ANIA:** classificazione adottata da ANIA allo scopo di fornire un punto di riferimento per la valutazione immediata delle caratteristiche dei fondi in grado di caratterizzare l'offerta dei prodotti di investimento delle imprese assicuratrici in modo trasparente e condiviso.

**Commissione annua di gestione:** compensi pagati mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo per remunerare l'attività di gestione in senso stretto.

**Commissione annuale di gestione:** compensi pagati mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto e per attività esercitate dalla Compagnia. Sono calcolati annualmente sul controvalore delle Quote e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere sono espresse su base annua.

**Commissioni di incentivo (o di performance):** commissioni riconosciute al Gestore del fondo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di Valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale. Nei fondi con gestione "a Benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo e quello del Benchmark.

**Compagnia:** impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

**Comunicazione in caso di perdite:** comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario della parte investita in Fondi si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti in Fondi.

**Conclusione del Contratto:** il momento che coincide con le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**Condizioni contrattuali (o di polizza):** insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

**Conflitto di interesse:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

**CONSOB:** Commissione Nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta a tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario caso morte, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Compagnia.

**Contratto con partecipazione agli utili:** Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle Prestazioni quali, ad esempio, la partecipazione al rendimento di una Gestione interna separata.

**Controvalore delle quote:** prodotto del numero delle quote per il loro valore unitario.

**Costi delle coperture assicurative:** costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

**Costi di caricamento:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

**Costo percentuale medio annuo:** indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**Data di Valorizzazione:** giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

**Dati storici:** il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del Benchmark (se previsto).

**Destinazione dei proventi:** politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

**Effetto Leva:** possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato.

**EMTN (Euro Medium Term Note):** strumento finalizzato all'emissione di prestiti obbligazionari. Lo strumento dell'EMTN è costituito da una serie di documenti contrattuali che definiscono il quadro normativo-regolamentare per ciascuna successiva emissione di titoli che vorrà essere realizzata a valere sullo stesso.

**Estratto conto annuale:** riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.

**Età assicurativa:** si determina considerando il numero di anni compiuti dall'assicurato alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

**Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni di assicurazione, glossario e modulo di proposta.

**F.A.T.C.A.:** (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95)

**Fondo (Comparto):** strumento finanziario espresso in quote

**Fondo sussidiario:** OICR a basso rischio in cui vengono fatte confluire le quote nei casi particolari rappresentati nelle condizioni contrattuali.

**Fondi/Comparti armonizzati:** fondi sottoposti alle direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 83/92. La legge comunitaria prescrive una serie di vincoli sugli investimenti con l'obiettivo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

**Futures:** contratti a termine su strumenti finanziari, con i quali le parti si impegnano, alla scadenza, a scambiarsi un certo quantitativo di attività finanziarie, ad un prezzo stabilito.

**Gestione separata:** gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva la rivalutazione da attribuire alle Prestazioni assicurate.

**Gestore:** soggetto incaricato alla gestione del Fondo

**Grado di rischio:** indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

**Impignorabilità e inesquestrabilità:** principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario caso morte non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Imposta sostitutiva:** imposta applicata alle Prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Impresa di assicurazione (o Impresa):** vedi “Compagnia”.

**Investment Grade:** Merito creditizio almeno pari a BBB secondo scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating.

**Intermediario:** Banca Nazionale del Lavoro

**Ipotesi di rendimento:** rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione delle esemplificazioni e dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.

**IRPEF:** Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

**Mercati regolamentati:** per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita Sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

**Multiramo:** prodotto caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 209/05

**Nota Informativa:** documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Obbligazioni “High Yield”:** titoli obbligazionari emessi da imprese, stati sovrani o altre entità, ai quali viene attribuito un Rating ridotto (per Standard & Poor's pari o inferiore a BB) e che di conseguenza offrono un rendimento maggiore rispetto a titoli con un Rating più elevato.

**OICR:** Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

**Orizzonte temporale di investimento consigliato:** orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.

**OTC (*over the counter*):** Contratto derivato non quotato in borsa.

**Parte di capitale:** l'importo di ciascun premio versato e/o trasferito mediante operazioni di Switch e destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali

**Periodo di osservazione:** periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.

**Premio iniziale:** premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

**Prestazione assicurata:** somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prodotto di tipo unit linked:** Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con Prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo interno o in un OICR.

**Pronti contro termine:** sono contratti nei quali un venditore cede un certo numero di titoli a un acquirente e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dallo stesso acquirente ad un prezzo e ad una data (termine) predeterminati. L'operazione consiste, quindi, in un prestito di denaro da parte dell'acquirente e un prestito di titoli da parte del venditore.

**Proposta:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Rating:** indice di solvibilità e di credito attribuito all'Emittente del Titolo di riferimento a cui sono collegate le Prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch IBCA, ecc.

**Rendiconto annuale della Gestione separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

**Rendimento:** risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

**Rendimento finanziario della Gestione:** risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

**Rischio demografico:** rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita dell'Assicurato al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal Contratto.

**Rischio di credito:** si intende in genere il fallimento, l'insolvenza, l'amministrazione/liquidazione giudiziaria, la ristrutturazione del debito o il mancato pagamento dei debiti in scadenza.

**Riserva matematica:** importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Scheda sintetica:** documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della Conclusione del Contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di Prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le Prestazioni.

**SICAV:** Società di investimento a capitale variabile

**Società di revisione della Gestione separata:** società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

**Spese di emissione:** spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto assicurativo.

**Swaps:** operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l'operazione inversa ad una data futura predeterminata ed alle stesse condizioni del primo scambio.

**Trasferimento (c.d. *Switch*):** operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento di importi nella parte investita in Gestione separata e/o di quote dei Fondi sottoscritti e il contestuale reinvestimento in Gestione separata e/o in quote di altri Fondi.

**Turnover:** indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

**Valore del patrimonio netto:** il Valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

**Valore della quota/azione:** il valore unitario della quota di un fondo anche definito Unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il Valore del patrimonio netto del fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

**Valuta di denominazione:** Valuta o moneta in cui sono espresse le Prestazioni contrattuali.

**Versamento aggiuntivo:** importo che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento successivo alla data di Decorrenza.

**Volatilità:** grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

**Warrants:** strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l'acquisto (detti Warrant Call) o la vendita (detti Warrant Put) di una certa attività finanziaria sottostante (underlying) ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita. L'esercizio di questo strumento finanziario comporta l'emissione di nuove azioni da parte della società.

## INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., in persona del Vice Direttore Generale Risorse e Operations, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti / marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15, 20132 Milano; *e-mail* [privacy\\_it@cardif.com](mailto:privacy_it@cardif.com)